

## **METODO TARIFFARIO IDRICO**

Caro Furio, fornirti una qualche nozione sul metodo tariffario è una sfida complessa : il sistema è complesso e quindi cercherò di darti qualche nozione base e successivamente proverò ad esporti qualche elemento critico / anche con l'aiuto dell'amico Remo Valsecchi (a cui ho chiesto un intervento per ATO Imperiese) su cui attenzionare il Ministero.

### **PRINCIPI GENERALI**

In linea di principio gli elementi regolatori del sistema tariffario idrico sono il **FULL COST RECOVERY E IL PRICE CAP** ( massimo prezzo consentito. Guarda caso non si riscontrano prezzi inferiori al Price Cap nell'esperienza tariffaria), ovvero si prevede una definizione delle tariffe che garantiscano l'integrale copertura dei costi operativi e d'investimento nel S.I.I..

In questo modo gli obiettivi principali della metodologia tariffaria sono : 1. Definire un metodo che incentivi la realizzazione degli interventi, 2. Garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione, 3. Intendere la metodologia tariffaria come strettamente interconnessa alla regolazione generale del SII ( ovvero qualità del servizio e modalità di erogazione del servizio etc. )

Ai fini della determinazione tariffaria ( **denominata VRG** ) vengono prese in considerazione le seguenti componenti :

**CAPEX – COSTI DI CAPITALE : AMMORTAMENTI REGOLATORI SUL CAPITALE VALIDATO DELL'ANNO + ONERI FISCALI E FINANZIARI CALCOLATI SUL CAPITALE INVESTITO NETTO ( CIN ).** In questo caso vengono ammessi a copertura tariffaria solamente gli investimenti effettivamente realizzati, riconoscendo una quota annuale pari alla somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento.

**FoNI – FONDO NUOVI INVESTIMENTI : CONSISTE NELL'EVENTUALE ANTICIPAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI INVESTIMENTI – SCELTA DISCREZIONALE DELL'AUTORITA' D'AMBITO PREVIA VERIFICA SULLA SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA :** il FoNI è destinabile parzialmente e oltre al compito principale descritto anche a sostegno delle agevolazioni tariffarie.

**ERC – COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA.**

**OPEX - COSTI OPERATIVI NELLE SUE DUE COMPONENTI : 1. COSTI OPERATIVI ENDOGENI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE, 2. COSTI SOGNETTI DELL'IMPRESA ( ATO, ACQ. INGROSSO, AEEGSI, ONERI LOCALI ) %MOROSITA'**

**RC – RECUPERO CONGUAGLI : RECUPERO AUTOMATICO PER SCOSTAMENTI DI FATTURATO E COSTI AGGIORNABILI E APPROVATI IN RIFERIMENTO ALLE ANNUALITA' PRECEDENTI.**

In definitiva il VRG, ovvero il vincolo ai ricavi del soggetto gestore è rappresentato dalla seguente formula : **vrg = capex+Foni+Opex+ERC+RC.**

Il moltiplicatore **Theta** rappresenta l'incremento tariffario, ovvero il tasso di incremento/decremento applicato alle singole poste tariffarie dell'articolazione che permette al gestore di raggiungere i ricavi obiettivo (VRG) nell'anno di riferimento: L'incremento massimo è fissato in un " cap" annuale il cui valore può variare in funzione delle caratteristiche della gestione e degli obiettivi da perseguire .

**Proprio per questa ragione non è possibile una determinazione tariffaria uniforme per tutto il territorio nazionale.**

## **LE CRITICITA'**

### **LA COMPONENTE DEL FoNI**

Il Metodo Tariffario ha introdotto, una componente tariffaria, chiamata FoNi e distinta in due tipologie, quelle che seguono, che aumenta il costo per gli utenti anche se non è un costo ma aumenta semplicemente i ricavi e i profitti del gestore. La sua modalità di contabilizzazione produce effetti rilevanti sulla determinazione del Valore Residuo se non è coerente con l'impostazione adottata dall'Ente di Governo dell'Ambito. Che cos'è il FoNI? lo spiega in modo semplice e comprensibile ARERA. FNI - Fondo Nuovi Investimenti - è definita dall'art. 15 del Metodo Tariffario: **"la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti"** Se è un'anticipazione per finanziare gli investimenti, non è un costo per l'utente e nemmeno un ricavo per il gestore, è un credito per il primo ed un debito per il secondo, oltretutto un finanziamento dovrebbe essere oggetto di un contratto tra due o più parti ma, in questo caso, il finanziatore e creditore, che non sa nemmeno di aver finanziato gli investimenti previsti dal piano degli investimenti del Piano d'Ambito. Quando un FoNI contratto ha un solo contraente legittimato da terzi, l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici, ARERA, dall'Ente di Governo dell'Ambito e dai Comuni, che cosa è? A chi di competenza la risposta. ARERA, a specifico quesito posto da Altreconomia, il 13.05.2021 ha precisato che il "FNI , come evidenziato, è una componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, e dunque dal punto di vista regolatorio è una sorta di debito, che dovrà essere onorato tramite la realizzazione di tali investimenti. L'assimilazione a un contributo pubblico in conto impianti non cambia tale finalità, ma vuole ribadire che i beni realizzati con l'utilizzo dell'FNI sono trattati dal punto di vista tariffario (ammortamento, oneri finanziari e fiscali) nello stesso modo di quelli realizzati con contributi pubblici, ovvero detraendo il valore del FNI dal valore dell'investimento totale, in modo da assicurare che l'utente non paghi 2 volte la quota corrispondente al fondo FNI" Una precisazione che legittima le perplessità manifestate. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 08.04.2018, ha espresso un parere, richiesto da ARERA, relativo al trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI, con la quale si segnala di vincolare tale parte di ricavo sino alla realizzazione degli investimenti cui è destinato, . Si tratta, però, di un parere conseguente alla natura dell'entrata per il gestore, se ARERA, nella richiesta, l'ha definito "un ricavo", il

parere dell'O.I.C. è corretto ma, se il FoNI, è "la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti", il parere non è coerente e nemmeno dovrebbe rientrare nel principio contabile n. 16 dell'O.I.C, ossia quello che prevede l'accantonamento nei risconti pluriennali e portato in diminuzione degli ammortamenti annuali, dovrebbe essere, iscritto nelle passività dello Stato Patrimoniale tra i debiti verso finanziatori anche se sono gli utenti. AMM - è definita dall'art. 15 del Metodo Tariffario: "la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto" **I contributi a fondo perduto, però, dovrebbero essere ammortizzati, con la riduzione dell'ammortamento calcolato sul valore lordo dell'investimento da chi ha ricevuto il contributo che non è l'utente. Perché diventano un costo per l'utente?** Gli ammortamenti addebitati agli utenti possono essere solo quelli dei costi con una vita utile in più anni. La legittimità di addebiti per ammortamenti di ricavi o di qualcosa che si riscuote facendoli diventare costi per gli utenti, è paradossale proprio per la sua natura. FoNI. **Se il gestore riduce l'ammortamento sull'investimento lordo per effetto dei contributi a fondo perduto ricevuti ma riscuote dall'utente la riduzione, il contributo diventa, un contributo a fondo perduto in conto esercizio che non ha alcuna ragione di essere erogato e, specialmente, dall'utente.** Sempre ARERA, a specifico quesito di Altreconomia, il 13.05.2021 ha precisato che "La componente AMM è prevista in tariffa quale componente del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI), qualora il regolatore locale (Ente di governo dell'ambito) ritenga opportuno vincolare il gestore ad una spesa maggiore in investimenti rispetto a quanto sarebbe sostenibile con le restanti componenti tariffe. E può ritenere opportuno farlo per mantenere in esercizio le infrastrutture originariamente realizzate sulla base dei contributi pubblici a fondo perduto, dato che sono tipicamente erogati a tantum. In ogni caso, quando impiegato, genera sempre e solo altri contributi pubblici. La concessione prevede che il gestore realizzi gli investimenti previsti dal Piano degli investimenti predisposto dall'Ente di Governo dell'Ambito e approvato dai Comuni, non serve vincolare il gestore gratificandolo affinché li realizzi. C'è già un contratto, la concessione, che lo vincola e se non li rispetta diventa inadempiente. In merito alla sostenibilità finanziario il gestore deve fare solo quello che gli compete in quanto imprenditore ossia trovare le risorse finanziarie necessarie per la sostenibilità degli investimenti addebitando all'utente solo gli ammortamenti tecnici, ossia la suddivisione dell'investimento per la durata della vita utile al netto dei contributi a fondo perduto pubblici ricevuti. È quello che fa un imprenditore quando opera in regime di mercato e concorrenza e non in regime di monopolio naturale. I contributi, inoltre, non sono pubblici, essendo inclusi in tariffa come costo per gli utenti, sono contributi degli utenti, ma non è un errore di chi ha risposto al quesito che ha voluto, in questo modo, assimilarli a quelli pubblici ai quali si applica il principio contabile O.I.C n. 16 e rimborsati agli utenti attraverso la riduzione dell'ammortamento annuale. Se questo non avviene nella contabilità e nella formazione del bilancio del gestore, il Valore Residuo quantificato dall'Ente di Governo dell'Ambito sarà, inevitabilmente, inferiore al valore di bilancio e, alla cessazione dell'affidamento, ricevendo dal gestore subentrante un importo inferiore produrrà una sopravvenienza passiva, cioè una perdita ,che potrebbe anche impedire un riparto tra i soci al termine della fase di liquidazione della società.

### **I COSTI DI SISTEMA – OPEX**

Tra i costi esogeni dell'impresa viene annoverato l'incidenza della morosità, che invece di incidere sul rischio d'impresa per i gestori, è ancora una volta accollata all'utente. – consumatore. Il meccanismo deve essere revisionato, se non addirittura eliminato, poiché la morosità non può rappresentare un costo per l'utenza.

L'altra problematica investe, sotto il profilo dei costi operativi, il prezzo dei materiali (molte volte spropositati) per la costruzione e/o manutenzione della rete e dei nuovi sistemi di depurazione. Esistono dei disciplinari di costruzione per ogni singolo gestore, che fissano modalità, ma poco dicono sui prezzi.

### **GLI ONERI DI PEREQUAZIONE**

Le componenti UI sono componenti tariffarie perequative definite dall'Autorità che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti e sono destinate rispettivamente:

- la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
- la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche.

#### **LA COMPONENTE UI-2**

La criticità si manifesta principalmente per la componente UI -2, i cui proventi sono destinati alla qualità contrattuale dei servizi idrici. La qualità del servizio viene dettagliatamente disciplinata dalla delibera 917/2017 IDR e successive integrazioni, che introduce fattori premiali nei confronti dei gestori virtuosi, i quali possono beneficiare di proventi pubblici, erogati anche proprio grazie al pagamento della perequazione da parte dell'utente.

La domanda è : perché il consumatore deve pagare una componente aggiuntiva per le attività di promozione di una qualità del servizio, incentrata sui criteri di efficienza, economicità e risparmio della risorsa ? Non dovrebbe essere già compito ex se nell'attività del gestore? Tale componente non ha alcuna funzione solidaristica , ma impone un ulteriore onere a coloro che dovrebbero avere un servizio ottimizzato.

#### **LA COMPONENTE UI-4**

Altra criticità è rappresentata dalla componente UI-4 relativa alla copertura dei costi di gestione del Fondo di Garanzia , istituito con delibera 8/2020 IDR. Il Fondo di garanzia si occupa degli interventi per la cui realizzazione può essere concessa la garanzia del valore di subentro riconosciuto o la garanzia del rimborso del credito, di cui all'articolo 5 del d.P.C.M. 30 maggio 2019, sono declinati come segue:

- a) interventi previsti nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17,

per la quota parte non finanziata con le risorse di cui al comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18;

b) interventi (non ancora finanziati e avviati), che si qualificano come necessari all'adeguamento ai parametri di qualità tecnica introdotti dall'Autorità con deliberazione 917/2017/R/IDR, qualora non previsti nel citato Piano nazionale, che presentino una o più delle caratteristiche riportate all'articolo 5, comma 2, lettera. b) del d.P.C.M. 30 maggio 2019, con priorità per i seguenti:

- interventi già pianificati e immediatamente cantierabili;
- interventi previsti da tempo nei programmi degli interventi (PdI) vigenti, ma non realizzati o realizzati solo parzialmente, previa verifica della congruità degli stessi rispetto alle effettive criticità rilevate nel territorio di pertinenza;
- interventi che, sulla base dei piani economico finanziari (PEF) elaborati dai competenti Enti di governo dell'ambito, non si è ritenuto di poter sostenere finanziariamente;
- interventi non inclusi nelle programmazioni esistenti poiché la relativa area di incidenza supera i confini di competenza degli Enti cui è assegnato il compito di programmare;
- interventi riguardanti piccole dighe.

**La gestione del Fondo di Garanzia è affidata alla CSEA ( Cassa per i servizi energetici ambientali ). Perché mai costi di gestione devono ancora una volta essere addebitati, attraverso una fiscalità mascherata, all'utenza.**

### **LA QUESTIONE DEL RIUSO delle acque reflue**

**Il 26 giugno 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo ( EU 2020/741, che definisce i requisiti minimi per l'utilizzo in ambito irriguo delle acque di recupero, introducendo quattro classi di acque affinate.**

**Il riuso può attuare un recupero delle acque affinate per usi agricoli, di raffreddamento industriale, usi civili, di arricchimento delle falde.**

**Sotto il profilo tariffario, l'Italia accusa un forte ritardo nel fissare parametri per una corretta determinazione tariffaria dell'impegno delle acque affinate.. Solamente la Regione Puglia ( Legge Regionale n. 4/2022) ha stabilito che il costo di affinamento fosse posto a carico degli utilizzatori finali.**

**Un modello di esempio ci viene offerto dalla Comunità Valenciana in Spagna, che adotta una struttura tariffaria specifica per un contesto industriale, differenziando due livelli di qualità affinata e tenendo conto della stagionalità dei consumi nelle unità produttive ( modello di pricing dinamico )**

**Sulla scorta di questo caso pilota, è possibile elaborare un disegno tariffario, secondo il quale, in un determinato contesto territoriale, assicuri che il prezzo dell'acque del riuso di minore qualità sia inferiore a quello dell'acqua potabile , in modo tale da incoraggiarne l'utilizzo.**

**Il presupposto su cui si basa il sistema di pricing verde sul fatto che il differenziale dei prezzi tra le due qualità di acqua di riuso dovrebbe assicurare la copertura integrale dei costi, in quanto le eventuali perdite derivanti dalla vendita di acqua di qualità inferiore potranno essere compensate attraverso la vendita di acqua di maggiore qualità. I costi di investimento dovranno tenere conto della spesa per la costruzione di una rete di distribuzione dedicata e di serbatoi di stoccaggio per risolvere le problematiche dovute alla stagionalità. In linea generale gli scenari di sviluppo dovranno tenere conto dei differenziali delle tariffe del servizio idrico applicate tra diversi ambiti territoriali. Rammentiamo che la possibilità di generare maggiori volumi d'acqua attraverso il riuso implicherebbe un risparmio per i gestori dei costi nella produzione, grazie allo sfruttamento di economie di scala per il trattamento di affinamento dei reflui depurati, consentendo una riduzione del prezzo di vendita dell'acqua di riuso.**

### **CONSIDERAZIONI FINALI E QUESITI DA FORMULARE**

- 1. RIPENSAMENTO DELLA COMPONENTE FoNI E SUA ELIMINAZIONE PERCHE' CONTRARIA AI PRINCIPI POSTI DALL'ART. 154 DEL T.U.A.**
- 2. ELIMINAZIONE DEGLI ONERI DI PEREQUAZIONE DELLA COMPONENTE U1-2 .**
- 3. RICHIESTA DI RELAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA E DELL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DA PARTE DI CSEA PER QUEL CHE CONCERNE GLI ONERI DI PEREQUAZIONE U1-4.**
- 4. ELIMINAZIONE DALL'OPEX I COSTI ESOGENI D'IMPRESA DERIVANTI DALLA MOROSITA'.**
- 5. ELABORAZIONE DI UN DISCIPLINARE A LIVELLO NAZIONALE DEI COSTI DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA SUL MODELLO- TIPO DEL PREZZIARIO DEI MATERIALI EDILI.**
- 6. PREDISPOSIZIONE DI UN DISEGNO TARIFFARIO AFFERENTE LE ACQUE AFFINATE PER IL RIUSO E NUOVA MODULAZIONE DELLA COMPONENTE ERC NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL RECUPERO DELLE ACQUE DEPURATE SECONDO IL PROINCIPIO DI " CHI INQUINA PAGA"**
- 7. OBBLIGO CONSULTIVO PREVENTIVO DA PARTE DI EGA DELLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEL CONSUMO PRIMA DELL'INVIO DELLA PROPOSTA TARIFFARIA AD ARERA**
- 8. INTRODUZIONE NELLA CARTA DEI SERVIZI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AD IMPULSO DI EGA O DEL GESTORE DEL PIANO FINANZIARIO- PIANO D'INTERVENTI- PIANO D'AMBITO- BILANCI E CONTO ECONOMICO E SOPRATTUTTO DEL RDT ( RACCOLTA DATI TARIFFARI)**

**9. CONTRARIETA' ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA TARIFFA IDRICA UNICA NAZIONALE, A CAUSA DELLA PARTICOLARITA' DI OGNI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**